

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 giugno 2015, n. 144 - Supplemento
Ordinario n. 34**

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Capo III Lavoro a tempo determinato

Articolo 19

Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. (3) (5)

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (4)

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. (2)

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. (1)

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 12.07.2018, n. 87 con decorrenza dal 14.07.2018 ed applicazione differita e limitata indicata ai commi 2 e 3 del suddetto articolo modificante, convertito in legge dalla L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 12.07.2018, n. 87 con decorrenza dal 14.07.2018 ed applicazione differita e limitata indicata ai commi 2 e 3 del suddetto articolo modificante, convertito in legge dalla L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 12.07.2018, n. 87 con decorrenza dal 14.07.2018 ed applicazione differita e limitata indicata ai commi 2 e 3 del suddetto articolo modificante, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.

(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 12.07.2018, n. 87 con applicazione differita e limitata indicata ai commi 2 e 3 del suddetto articolo modificante, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.

(5) Ai sensi dell'art. 2, D.L. 12.07.2018, n. 87, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018, le condizioni di cui al presente comma, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.